



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <b>11</b> del reg.	<b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2023
Del <b>21.04.2023</b>	

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTUNO** del mese di **APRILE** alle ore **15:35** nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Sindaco:</b>	Nazzarro	Velia	X	
<b>Consiglieri:</b>	Lugini	Gianpaolo	X	
	Muzi	Lorenza	X	
	Arcangeli	Federica	X	
	Tozzi	Gasperina	X	
	Di Natale	Simone	X	
	Cimei	Chiara	X	
	Callipo	Salvatore	X	
	Ciccosanti	Luigi	X	
	De Luca*	Rosa		X
	Marcangeli**	Loreto Alessandro		X
	Di Natale***	Ilaria		X
	D'Andrea****	Federica		X

\* Il Consigliere De Luca Rosa ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione trasmessa via e-mail in data 20.04.2023)

\*\*Il Consigliere Marcangeli Loreto A. ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione trasmessa via e-mail in data 20.04.2023)

\*\*\*Il Consigliere Di Natale Ilaria ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione trasmessa via e-mail in data 20.04.2023)

\*\*\*\*Il Consigliere D'Andrea Federica ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione trasmessa via e-mail in data 20.04.2023)

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)

In carica: n. 12

Presenti n. 9

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea la Sig.ra Chiara Cimei, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cerasoli
- La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Consigliere Gianpaolo Lugini che provvede all'illustrazione della proposta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

## **DELIBERA**

1) di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE TARIFFE TARI – ANNO 2023"**

che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 9

Favorevoli: 9

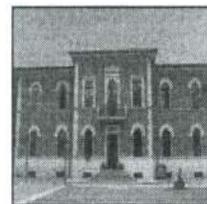
Contrari: 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila  
Medaglia d'argento al valore civile  
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - Anno 2023

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine*

*innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana avente valenza pluriennale per il periodo 2022-2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anche per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 1.171.481,00 di cui € 572.630,00 per costi fissi ed € 598.851,00 per costi variabili, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

*Considerato che:*

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 1.171.481,00 e comprende i costi fissi, pari al 48,88% dell'intero costo, ed i costi variabili pari al restante 51,12%;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- in base ai criteri razionali ivi indicati, l'Ente ritiene di ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 61% per le utenze domestiche e del 39% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto, supportati dall'attività della società Car-tech srl, affidataria dell'elaborazione del PEF TARI 2022-2025, di confermare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come di seguito riportati:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>			
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie <b>Ka</b>	Coefficiente proporzionale di produttività <b>Kb</b>	
1	0.81	0.50	
2	0.94	1.70	
3	1.02	2.00	
4	1.09	2.90	
5	1.10	3.30	
6 o più	1.06	3.80	
<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
N°	DESCRIZIONE	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.45	4.00
2	Cinematografi e teatri	0.47	4.12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.44	3.90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.74	6.55
5	Aree scoperte operative	0.28	2.48
6	Esposizioni, autosaloni	0.57	4.54
7	Alberghi con ristorante	2.11	18.67
8	Alberghi senza ristorante	0.85	8.50
9	Case di cura,riposo, caserme	1.09	9.62
10	Ospedale	0.98	10.00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0.94	8.20
12	Banche ed istituti di eredito	0.94	8.31
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1.13	8.91
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.50	14.71
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.91	8.00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1.67	14.69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1.20	11.07
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.84	7.16
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.97	8.51

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0.94	7.43
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.92	8.11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2.72	23.94
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2.68	22.40
24	Bar, caffè, pasticceria	2.62	24.50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.34	21.00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.45	21.55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4.39	35.04
28	Ipermercati di generi misti	2.73	23.98
29	Banchi di mercato genere alimentari	3.35	29.50
30	Discoteche, night-club	1.91	16.80
31	BED & BREAKFAST	0.74	6.72

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, ad eccezione di quelli relativi alle categorie di seguito riportate per le quali si è ritenuto di applicare valori inferiori ai minimi, comunque *nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124) per le motivazioni indicate, tenuto conto delle deroghe a cui si è fatto ricorso nel 2022 nel rispetto dei limiti stabiliti;*

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate in base al PEF 2022-2025 annualità 2023 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 in merito al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Dato altresì atto che le tariffe sono state calibrate in maniera differenziata per consentire la copertura del costo complessivo del servizio in misura maggiormente congrua tenuto conto del numero complessivo delle utenze, delle superfici occupate e di tutte le molteplici variabili che incidono nella determinazione delle stesse;

Dato atto che alle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 determinato nella misura del 5% come stabilito dall'Amministrazione provinciale dell'Aquila;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.05.2022;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono*

fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, nel rispetto delle modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 e che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

### PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI come di seguito riportate:

#### PARTE FISSA

UTENZE DOMESTICHE		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		0.71
b) due persone		0.82
c) tre persone		0.89
d) quattro persone		0.95
e) cinque persone		0.96
f) sei o più persone		0.93
UTENZE NON DOMESTICHE		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie indicate		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.74
2	Cinematografi e teatri	0.78
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.73
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1.22

5	Aree scoperte operative	0.46
6	Esposizioni, autosaloni	0.94
7	Alberghi con ristorante	3.49
8	Alberghi senza ristorante	1.41
9	Case di cura, riposo, caserme	1.80
10	Ospedali	1.62
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1.56
12	Banche ed istituti di credito	1.56
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1.87
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.48
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.51
16	Banchi di mercato beni durevoli	2.76
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1.99
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.39
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.61
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1.56
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.52
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4.50
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4.44
24	Bar, caffè, pasticceria	4.34
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3.87
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4.05
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.27
28	Ipermercati di generi misti	4.52
29	Banchi di mercato genere alimentari	5.54
30	Discoteche, night-club	3.16
31	Bed & Breakfast	1.22

## PARTE VARIABILE

UTENZE DOMESTICHE		
Componenti familiari		Importo annuo
a) una persona		23.56
b) due persone		80.11
c) tre persone		94.24
d) quattro persone		136.65
e) cinque persone		155.50
f) sei o più persone		179.06
UTENZE NON DOMESTICHE		
n. Categoria	Descrizione categoria	tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.96
2	Cinematografi e teatri	0.99

3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0.93
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1.57
5	Aree scoperte operative	0.59
6	Esposizioni, autosaloni	1.09
7	Alberghi con ristorante	4.48
8	Alberghi senza ristorante	2.04
9	Case di cura, riposo e caserme	2.31
10	Ospedali	2.40
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1.97
12	Banche ed istituti di credito	1.99
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2.14
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3.53
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.92
16	Banchi di mercato beni durevoli	3.52
17	Parrucchiere, barbiere, estetista, ecc	2.65
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1.72
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.04
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1.78
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.94
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5.74
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5.37
24	Bar, caffè, pasticceria	5.87
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5.03
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5.17
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8.40
28	Ipermercati di generi misti	5.75
29	Banchi di mercato genere alimentari	7.07
30	Discoteche, night-club	4.03
31	Bed & Breakfast	1.61

2) di dare atto che alle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 confermato nella misura del 5,00 % dalla Provincia dell'Aquila.

3) di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2023 in due rate scadenti rispettivamente il 31.07.2023 e il 30.11.2023, fermo restando per il contribuente la possibilità di procedere al versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

5) di dare mandato al Responsabile dei servizi finanziari di assolvere gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento.

6) di dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, attesa l'imminente scadenza dei termini.

**Pareri art. 49 T.U.**

---

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to: sig.ra Chiara Cimei

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to: Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 05/05/2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 05/05/2023

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Francesco Cerasoli

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
- E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li .....

Il Segretario Comunale  
.....